



CITTÀ DI ANGERA

(Provincia di Varese)

P.zza Garibaldi, 14 Tel 0331/930202 Fax 0331/960181

IL SINDACO

CONSIDERATO che alcuni cittadini “festeggiano” la fine dell’anno producendo scoppio di mortaretti e bombette, sparo di petardi, lancio di razzi e fuochi d’artificio;

VISTO che queste pratiche, sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;

VISTO che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale;

CONSIDERATO inoltre che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

RITENUTO necessario impedire l’uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

PREMESSO che la Legge N. 125/2008 ha modificato l’art.54 del D.Lgs. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, meglio disciplinate con Decreto del Ministero dell’Interno che ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire attività di prevenzione e di contrasto anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterano il decoro urbano;

VISTO il D.Lgs. N. 152 del 03/04/2006;

VISTA la circolare 11/01/2001 del Ministero dell’Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.;

ORDINA

È VIETATO FAR ESPLODERE PETARDI E/O QUALSIASI ALTRO ARTIFICIO PIROTECNICO

in qualsiasi tipo luogo, coperto o scoperto, pubblico o privato, ed in ogni via, piazza o area pubblica, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni rilasciate secondo la vigente normativa.

Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo in caso di utilizzo maldestro.

La violazione alla presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall’Art. 7-bis del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000, nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’Art. 13 della Legge 689 del 24/11/1981, ai fini della successiva confisca ai sensi dell’Art. 20 della medesima Legge, fatta salva l’applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni penali o amministrative.

Il presente provvedimento ha effetto e validità dal giorno **28 DICEMBRE 2023 AL 06 GENNAIO 2024**

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutte le forze di Polizia operanti sul territorio l’incarico dell’esecuzione della presente ordinanza e del perseguimento delle infrazioni. Si dispone l’invio del presente provvedimento alla locale Stazione Carabinieri.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dall' Affissione all' albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla suddetta pubblicazione del provvedimento.

IL SINDACO
Dott.ssa Marcella ANDRONI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcella Androni', written in a cursive style.